



**DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Parziale ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del credito del
Sig. ARTIERI Antonino C.F.: 00137330900 - Terranova Sappo Minulio.**

L'anno duemilasedici addì venti del mese di giugno alle ore 11,30 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anogia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anogia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anogia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Vista

l'istanza tardiva di ammissione alla massa passiva di questo dissesto, prodotta in data 11/06/2015 ed acquisita al protocollo di questo Comune con n.2529 del 25/06/2015 (Reg. int. O.S.L. n.118/2015), dal Sig. ARTIERI Antonino C.F.: "ἄλλο", titolare della cessata Ditta Impresa Edile ARTIERI Antonino con sede in Terranova Sappo Minulio, diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto dell'importo complessivo di euro 2.426,74 in forza dell'atto di precetto del 27/04/2015 promosso dalla suddetta Impresa Edile, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco De Luca con Studio Legale in Rizziconi, giusta sentenza n.804/2014 R.G. n.100319/2005 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15 ottobre 2014;

Viste

la nota n.1653/C.S.L. del 4/05/2015, inviata al suddetto creditore ed agli Organi dell'Ente, con la quale questo O.S.L., richiamando quanto disposto dell'art.248, comma 2, del Decr. Lgs. n.267/2000 e dall'art.5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004, n.80 convertito nella Legge n.140/2004, ha invitato il Responsabile dell'Area Amministrativa ed il Responsabile dell'Area Tecnica a trasmettere i relativi atti;

la nota n.5251 dell'11/12/2015 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha trasmesso l'atto di precetto inviato dall'Avv. Rocco De Luca con Studio Legale in Rizziconi in favore della Ditta Artieri Antonino, notificato all'Ente in data 30/04/2015 e registrato al protocollo in pari data al n.1647;

la nota n.5495/C.S.L. del 23/12/2015 con la quale questo O.S.L. ha sollecitato il completo riscontro della suddetta richiesta;

le note inviate da questo O.S.L. al citato creditore da ultimo con protocollo n.2548/118 C.S.L. del 3/06/2016, a seguito delle comunicazioni inviate a mezzo pec dall'Avv. Rocco De Luca;

Preso atto

che la sentenza n.804/2014 R.G. n.100319/2005 emessa dal Tribunale di Palmi in data 15 ottobre 2014 ha disposto la condanna del Comune di Anioia al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.575,27 oltre interessi al tasso legale del 27/06/2005 al soddisfo, compensando interamente le spese di lite tra le parti;

Richiamati

l'art.248 del Decr. Lgs. n.267/2000 che sancisce: al comma 2 "dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione; al comma 4 "Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art.256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria".

l'art.5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004 n.80 convertito nella legge 28 maggio 2004, n.140 che dispone: "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico";

Ritenuto

di ammettere alla massa passiva, giusta sentenza n.804/2014 R.G. n.100319/2005 emessa dal Tribunale di Palmi, il parziale credito di complessivi euro 2.111,21 di cui euro 1.575,27 per sorte capitale; euro 285,94 per interessi legali maturati alla data di dichiarazione del dissesto ed euro 250,00 per imposta di registro, ad eccezione delle spese di precetto;

di trasmettere al Sig. ARTIERI Antonino C.F.: "Omissis", titolare della cessata
Impresa Edile ARTIERI Antonino con sede in Terranova Sappo Minulio, la relativa proposta sul
credito accertato, da sottoporre a transazione con la medesima percentuale applicata ai crediti più
recenti risalenti all'anno 2012, come da Delibera O.S.L. n.7 del 30/10/2015;

Dato atto

che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori
copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli
con la dizione "omissis";

Richiamati

l'art.252, comma 4, e l'art.248, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
l'art.5, comma 2, del decreto legge 29 marzo 2004 n.80 convertito con modificazioni in
legge 28 maggio 2004, n.140;
il D.P.R. 24.8.1993, n.378;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del 23 ottobre 2014;
il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di **ammettere** alla massa passiva il parziale credito di complessivi euro 2.111,21;
3. di **comunicare** al suddetto creditore la proposta transattiva relativa al citato credito,
da sottoporre a transazione con i criteri e le modalità di cui alla Del. O.S.L. n.7 del
30/10/2015;
4. di **comunicare** la presente deliberazione al creditore al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa
in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

